



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE **Sezione Distaccata Puglia**

COMUNICATO UFFICIALE N° 5

Riunione del 19 maggio 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Raffaele Sannicandro
 Avv. Andrea Raffaele Arleo

CAF/04 – 2010/2011 – Appello d’urgenza della Società Pallavolo Solopaca avverso decisione del Giudice Unico Regionale Campania Comunicato Ufficiale n° 37 del 17/05/2011 – Omologare della gara con il punteggio conseguito sul campo, sospendere a tempo indeterminato, in via cautelativa dei tesserati Sparandeo, Cavaccini, De Gennaro, Ucci e Spera; obbligo di disputare le prossime gare interne a porte chiuse; trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti definitivi.

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti;

- premesso che
 - la Società Pallavolo Solopaca ha proposto l’appello d’urgenza alla decisione in epigrafe chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata ex artt. 28 e 29 Regolamento Giurisdizionale;
 - che il Presidente CAF Puglia ha rigettato tale istanza con provvedimento del Comunicato Ufficiale n° 4 del 18 maggio 2011;
 - considerato, inoltre, che il Presidente CAF Puglia con predetto Comunicato ha deliberato di decidere in merito nell’udienza odierna;
 - ascoltato il difensore della Società appellante, il quale, quanto al merito dei fatti accaduti, ha fatto richiesta di acquisizione agli atti del procedimento di un disco DVD contenente immagini riferite alla gara n° 870 dei Play Off del Campionato Regionale di serie C Maschile – Fase 1;
 - udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella il quale si oppone all’ingresso del detto DVD come fonte di prova perché attinente al più al merito dei fatti e non agli invocati motivi di nullità contenuti nell’atto di appello;
 - ritenuto di respingere la richiesta di acquisizione del disco DVD;
 - rilevato che il provvedimento del Giudice di primo grado è carente per quanto concerne la descrizione dei fatti addebitati a ciascun tesserato ed a ciascun sodalizio e la relativa motivazione, con conseguente nullità dello stesso;
 - visti ed applicati gli artt. 25 e 97 del Regolamento Giurisdizionale;
- P.Q.M.
- accoglie l’appello proposto dalla Società Pallavolo Solopaca, dichiarando la nullità del provvedimento impugnato;
 - rinvia gli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. e del Regolamento Giurisdizionale;
 - dispone la restituzione della tassa e la trasmissione di copia del dispositivo al Giudice Unico competente.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 19 maggio 2011